



Giustizia Sportiva

Prot 1675 del 14/09/2021

**DECISIONE N.RO 5/2021
IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Antonio AMATO – Componente

Avv. Antonio MENNUNI - Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 09 settembre 2021 a seguito di udienza in pari data per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 12/2021, nei confronti di:

- Il tesserato Sig. **Pierpaolo LIBERTO** (dirigente), in qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Il Circolo Etneo, per la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in quanto *“durante i campionati italiani disabili di Cadelbosco di Sopra disputatisi tra il 20 maggio e il 23 maggio 2021, nella sua qualità di Presidente dell'ADS Il Circolo Etneo, ha acconsentito che il sig. Fabrizio Puglisi, oltretutto sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping per anni quattro, accedesse all'area di gioco dell'impianto e svolgesse funzioni di tecnico dell'atleta Marco Capilli sebbene lo stesso Puglisi fosse stato precedentemente accreditato, sul modulo di accesso, quale mero accompagnatore”*.
- la **ASD IL CIRCOLO ETNEO**, in persona del legale rapp.te sig. Pierpaolo Liberto, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia FITET, *“per il comportamento antisportivo posto in essere dal Sig. Fabio Puglisi il quale, durante lo svolgimento dei campionati italiani disabili di Cadelbosco di Sopra disputatisi tra il 20 maggio e il 23 maggio 2021 e benchè indicato dalla ASD Il Circolo Etneo come accompagnatore del proprio atleta Marco Capilli è al contrario entrato nella pista di gioco sedendosi in panchina e svolgendo funzioni di tecnico, nonostante non fosse né tesserato Fitet e per di più sottoposto a sospensione per quattro anni dal Tribunale Nazionale Antidoping”*

Acquisito il fascicolo della Procura Federale;

Sentita la Procura Federale;

Sentita la difesa delle parti incolpate;

CONSIDERATO

– che dalla documentazione agli atti risulta ampiamente dimostrato che il Puglisi sia stato incaricato dal sodalizio ASD Il Circolo Etneo di svolgere, in occasione dell'evento sportivo de quo, la funzione di mero accompagnatore dell'atleta Marco Capilli, in quanto disabile;

ITTF • ETTU

- che in tale veste di mero accompagnatore, infatti, il Puglisi risulta essere stato accreditato ed inserito nella lista presentata all'Ufficiale di Gara;
- che, a mente di quanto previsto dall'art. 11.14.1 del Codice Sportivo Antidoping, alle persone sottoposte a squalifica è imposto il divieto di “partecipare” alle attività sportive, concetto questo che non può ritenersi estensibile al ruolo di mero accompagnatore, tant'è che – accortisi della presenza del Puglisi nell'area di gioco – il G.A. sig. G. Cuatto ed il responsabile della manifestazione sig. L. Rizzoli invitavano il suddetto ad allontanarsi dal campo e ad accomodarsi in tribuna;
- che pertanto l'aver affidato al Puglisi l'incarico di mero accompagnatore del proprio atleta disabile non costituisce in re ipsa comportamento sanzionabile, dovendo ritenersi fino a prova contraria che sia stato il Puglisi ad assumere funzioni diverse da quelle affidategli e peraltro non consentite dalla propria condizione di soggetto squalificato e non tesserato;

RITENUTO

- che pertanto nessuna violazione possa essere imputata al sig. Piepaolo Liberto la cui condotta risulta non censurabile e non sanzionabile;
- che per altro verso, visto l'art. 9 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FITET, va invece ritenuta sussistente – e pertanto sanzionabile - la responsabilità oggettiva del sodalizio Il Circolo Etneo chiamato a rispondere “*dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere*” quand'anche il comportamento antiregolamentare sia stato posto in essere da “*persona estranea alla società, ma nell'evidente interesse della stessa*”

P.Q.M.

Delibera all'unanimità:

- 1) il **non luogo a procedere** nei confronti del tesserato sig. Pierpaolo Liberto;
- 2) di **sanzionare** la ASD IL CIRCOLO ETNEO, in Persona del Presidente pro-tempore, per la violazione di cui all'art. 9 del Regolamento di Giustizia e dunque a titolo di responsabilità oggettiva, con la multa di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate.

Così pronunciato in Roma, 09 settembre 2021

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Antonio Amato

Il componente F.to Avv. Antonio Mennuni